Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di sabato 9 aprile 2016

CRISI D'IMPRESA

La falcidia del debito IVA nel concordato preventivo

di **Marco Capra**

In un precedente intervento, avevamo segnalato come le pronunce della Corte di Cassazione e la prassi dell'Amministrazione finanziaria inducevano a considerare **intangibile** il debito per IVA, sull'assunto che si tratterebbe di **risorsa propria dell'Unione europea**.

Avevamo evidenziato, poi, che l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Ue aveva ammesso la **falcidia** nelle conclusioni rassegnate in ordine alla **Causa C-546/14**.

Ed ecco il formidabile, insperato, epilogo della vicenda: con **sentenza del 7 aprile 2016**, appunto per la causa **C-546/14**, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sezione seconda, ha riconosciuto **ammissibile il concordato preventivo con pagamento parziale dei crediti IVA**.

Ripercorriamo la vicenda.

Al **Tribunale fallimentare di Udine** era sottoposta una proposta di concordato preventivo **liquidatorio**, con previsione di pagamento integrale di alcuni creditori privilegiati ed il pagamento parziale di creditori privilegiati di grado inferiore (e dei creditori chirografari, ovviamente), tra cui l'Erario con riferimento al debito per IVA.

Il Tribunale **interessava** la Corte di Giustizia UE, ponendo la seguente questione pregiudiziale: "*Se i principi e le norme contenuti nell'[articolo] 4, paragrafo [3, TUE] e nella direttiva [IVA], così come già interpretati nelle sentenze della Corte [Commissione/Italia (C-132/06, EU:C:2008:412), Commissione/Italia (C-174/07, EU:C:2998:704) e B…C… (C-500/10, EU:C:2012:186)], debbano essere altresì interpretati nel senso di rendere **incompatibile** una norma interna (e, quindi, per quanto riguarda il caso qui in decisione, un'interpretazione degli [articoli] 162 e 182 ter [della legge fallimentare]) tale per cui sia ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda, con la liquidazione del patrimonio del debitore, il pagamento soltanto parziale del credito dello Stato relativo all'IVA, qualora non venga utilizzato lo strumento della transazione fiscale e non sia prevedibile per quel credito – sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente e all'esito del controllo formale del Tribunale – un pagamento maggiore in caso di liquidazione fallimentare*".

Orbene, secondo l'**Avvocato Generale**, "N*é l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, né la direttiva 2006/12/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, **ostano** a norme nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, qualora tali norme debbano essere interpretate nel senso di consentire ad un'impresa in difficoltà finanziaria di effettuare un concordato preventivo che comporta la liquidazione del suo patrimonio senza offrire il pagamento integrale dei crediti IVA dello Stato, a condizione che un esperto*

*indipendente concluda che non si otterrebbe un **pagamento maggiore** di tale credito in caso di fallimento e che il concordato sia omologato del giudice*".

Sempre secondo l'Avvocato Generale, sarebbe ammesso il **soddisfacimento parziale** del debito per IVA (resta ferma, ovviamente, la possibilità che l'Amministrazione finanziaria creditrice voti contro il concordato), ove:

- il debitore ricorrente **non** abbia deliberatamente **occultato** parte dell'attivo o **omesso** di denunciare uno o più crediti;

- un esperto indipendente attesti che l'amministrazione tributaria non avrebbe **miglior soddisfazione** in caso di fallimento.

La sentenza della Corte Ue pone il **suggello** sui condivisibili argomenti dell'Avvocato Generale (posizione fatta propria anche dal **CNDCEC** con **comunicato del 18 gennaio 2016**).

La Corte, infatti, ha ritenuto che: "*L'articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di **pagare solo parzialmente un debito dell'imposta sul valore aggiunto attestando**, sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente, **che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento***".

E a tanto perviene la Corte, posto che "*l'ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo che [...] non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell'IVA, **non è contraria all'obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell'IVA nel loro territorio** nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione*".

A questo punto, è immaginabile che i Tribunali fallimentari italiani si **allineeranno**, con conseguente nuovo **impulso** ai concordati (con l'avvertenza che, allo stato, non sembra chiaro se la falcidia possa riguardare tutti i concordati, ovvero solo quelli liquidatori).

In proposito, è utile ricordare che alcune, rare, pronunce, ponendosi in contrasto con la Corte di Cassazione e la prassi di cui si è detto, avevano **anticipato** i principi ora confermati dalla Corte UE: ci si riferisce, in particolare, al **decreto del 17 febbraio 2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere**, III Sez. Civ., che aveva ammesso la falcidia del credito erariale, ed alla sentenza della **Corte d'Appello di Bologna del 24 dicembre 2015**, che aveva consentito il degrado del credito IVA per rivalsa.